

Art. 25.
Economia

L'Associazione non persegue fini di lucro.

Per tutte le cariche ricoperte all'interno del Partito da parte dei soci e per le prestazioni fornite dagli associati non è dovuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per conto del Partito nell'espletamento dell'incarico se autorizzate dalla Direzione, documentate o forfettizzate in base ad un criterio di ragionevolezza.

Tutto quanto è nella libera disponibilità e possesso del Partito costituisce il suo patrimonio che è unico ed indivisibile.

Le modalità di utilizzo del patrimonio vengono stabilite dalla Direzione.

Le risorse alle articolazioni territoriali sono destinate secondo delibera della Direzione in base alla disponibilità patrimoniale, proporzionalmente al numero di soci in regola sul territorio e sulla base delle esigenze e dei progetti territoriali.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, salvo quando la destinazione o la distribuzione sono imposte dalla legge.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 26.
Rendiconto e trasparenza

Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile finanziaria, nei casi previsti dalla legge, la Direzione nazionale nominerà, una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi di legge vigenti in materia.

La società di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

A garanzia e trasparenza il rendiconto anche in forma abbreviata e la relazione della società di revisione, verranno resi pubblici nei modi e nelle forme e stabilite dalla Direzione nazionale e in ottemperanza alle norme di legge.

Il Partito assicura la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai bilanci (, compresi i rendiconti), anche mediante la realizzazione di un sito internet che rispetti i principi di elevata accessibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità e di interoperabilità.

Art. 27.
Candidature e selezione

Il partito prevede che nelle candidature per il Senato, Camera, Parlamento europeo, nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura inferiore al 40%, Il Partito inoltre si impegnerà a destinare il 10% delle risorse eventualmente spettanti in base all'art 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 13 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.

La candidatura degli associati per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali ed infine per le cariche di sindaco e di Presidente di regione e di provincia autonoma; e per ogni altra competizione elettorale potrà essere accettata solo se alla data del deposito delle relative liste elettorali gli interessati saranno soci nell'Associazione da almeno un anno, salvo diversa deliberazione della Direzione.

La Direzione, sente il parere del Consiglio nazionale e del segretario regionale e seleziona le candidature sulla base del prestigio di cui godono, dell'impegno profuso all'interno del Partito, delle qualità morali del candidato e della parità tra i generi e delibera i candidati dopo votazioni a scrutinio segreto con la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Art. 28.

Tutte le cariche del partito sia nazionale, sia regionale, sia provinciale o città metropolitane avranno durata di 4 anni, se non diversamente specificato.

Art. 29.

Il Direttivo nazionale adeguerà norme e regolamenti interni sulla base di eventuali disposizioni di legge.

Art. 30.
Scioglimento

L'Associazione ha durata illimitata. Per deliberare lo scioglimento del Partito e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In tal caso sarà possibile esercitare il diritto di voto per delega e telematico.

L'Assemblea demanda alla Direzione nazionale gli adempimenti necessari a devolvere le risorse finanziarie a disposizione del Partito ad altra organizzazione senza scopo di lucro con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,) e in ogni caso in osservanza della normativa al momento vigente e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 31.
Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai regolamenti in esso citati, si osservano le norme del codice civile e, se compatibili, le norme del regolamento della Camera dei deputati nazionale ed europea.



18A00514

